

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
dott. Tommaso	NOVELLI	Vice Presidente
dott. Renato	GRANATA	Componente
dott. Cesare	MOSCONE	Componente
dott. Bruno	FABI	Componente
dott. Giuseppe	BARONI	Componente
dott. Modestino	PEDRONI	Componente
dott. Giuseppe	DELFINI	Componente
dott. Filippo	AURITI	Componente
dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Arnaldo	ANGIONI	Componente
dott. Gennaro	FASANI	Componente
dott. Giuseppe	RUBINO	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	Componente
dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
dott. Ascenso	D'ONOFRIO	Componente
dott. Franco	NEGRO	Componente
dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
dott. Alberto	TEDOLDI	Componente
dott. Cesare	FORNARI	Componente
dott. Renato	SPIZUOCO	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo della Legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

====

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 6 dicembre 1977, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di referendum popolare abrogativo della legge 2 maggio 1974, n.195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 1978 n.16, che ha dichiarato ammissibile la relativa richiesta;

Visto l'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n.352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1978 n.68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti e delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

ritenuto che, posteriormente alla emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la legge 16 gennaio 1978 n.11 "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n.195 concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (pubblicata in G.U. 24 gennaio 1978, n.23 ed entrata in vigore dopo la normale vacatio legis);

che l'art. 1 di tale legge stabilisce: "All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n.195, le parole "e le componenti parlamentari dei Gruppi

misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono sostituite con le altre "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1"";

che, per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1978, di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

Considerato che la Corte Costituzionale - dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informatori della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la modifica introdotta dalla legge n.11 del 1978 comporta la estensione delle operazioni referendarie riguardanti la legge

n. 195 del 1974 all'articolo unico della citata legge n.11 del 1978;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati, essendo oggetto della richiesta una legge nella sua interezza;

che la introdotta modifica, attenendo alla sola individuazione dei destinatari del finanziamento, opera una innovazione di dettaglio, costituente una ulteriore puntuale applicazione dei principi informativi della complessiva disciplina preesistente;

ritenuto, pertanto, che, estendendosi le operazioni referendarie alla nuova disposizione, occorre modificare correlativamente l'oggetto del quesito e trasmettere la presente ordinanza alla Corte Costituzionale perchè provveda alla verifica di sua competenza in ordine alla esistenza di eventuali ragioni di inammissibilità relative alla suddetta legge n. 11 del 1978;

P.Q.M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DISPONE

che le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per la abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" si svolgano sul quesito: "VOLETE VOI CHE SIA ABROGATA LA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N.195, "CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI" COME MODIFICATA, NELL'ARTICOLO 3, TERZO COMMA, LETTERA B), DALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 16 GENNAIO 1978, n.11, "MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, CONCERNENTE NORME SUL CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI?"

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:
All'On. Presidente della Repubblica;
Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Bises Andrea, Calderisi Giuseppe, Cristofanelli Laura, Pallicca Davide, Vigevano Paolo, Spadaccia Gianfranco, Pietrolucci Giuseppe.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 24 maggio 1978.

Leopoldo Caporaso
Antonio [unclear]
Francesco [unclear]
Rinaldo [unclear]
Leonardo [unclear]
Bruno [unclear]
Giuseppe Bazzoni
Mario [unclear]
Vittorio [unclear]
Filippo [unclear]
Stefano [unclear]
Luigi [unclear]

